

**REGOLAMENTO (CE) N. 8/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 gennaio 2003**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corri-

spondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002.

- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2378/2002 deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. Di conseguenza, occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2392/2002 per precisare i dazi applicabili qualora l'importazione non venga effettuata nel quadro di contingenti tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2392/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 139.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	0,00
	di qualità media <sup>(3)</sup>	95,00
	di bassa qualità <sup>(3)</sup>	95,00
1002 00 00	Segala	40,60
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	40,60
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(4)</sup>	93,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	31,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(5)</sup>	31,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	40,60

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di un dazio all'importazione di 12 EUR/t nel quadro del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002.

<sup>(4)</sup> L'importatore può beneficiare di un dazio all'importazione di 8 EUR/t nel quadro del contingente tariffario per l'orzo da birra aperto dal regolamento (CE) n. 2377/2002 o di un dazio all'importazione di 16 EUR/t nel quadro del contingente tariffario per l'orzo aperto dal regolamento (CE) n. 2376/2002.

<sup>(5)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.2002 al 2.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	142,90	92,03	216,02 (***)	206,02 (***)	186,02 (***)	114,82 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	38,14	13,95	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,69 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).